

INTERESSI DERIVANTI DA PRESTITI DI DENARO

Sugli interessi corrisposti è prevista l'applicazione di una ritenuta alla fonte con aliquota del 26% a titolo d'acconto nei confronti delle persone fisiche residenti e soggetti equiparati ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti non residenti. Nessuna ritenuta è prevista nei confronti delle imprese italiane.

Il soggetto obbligato all'applicazione della ritenuta è l'ente che eroga gli interessi.

Come segue, in dettaglio.

Soggetti residenti ai quali si applica ritenuta d'acconto (“nettisti”)

La ritenuta del 26% va operata nei confronti dei seguenti soggetti fiscalmente residenti in Italia:

- persone fisiche, a condizione che il prestito non rientri nell'ambito dell'attività d'impresa eventualmente esercitata;
- enti non commerciali, a condizione che il prestito non rientri nell'ambito dell'attività d'impresa eventualmente esercitata;
- società semplici;
- società di fatto non commerciali;
- associazioni professionali.

Nei confronti di tali soggetti la ritenuta viene applicata a titolo d'acconto, con obbligo per il soggetto percettore di riportare gli interessi nella propria dichiarazione dei redditi e far concorrere gli stessi alla tassazione progressiva IRPEF.

La ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui vengono corrisposti gli interessi, utilizzando il modello di versamento F24, ed indicando il codice tributo 1030.

Il soggetto che ha erogato gli interessi con applicazione della ritenuta del 26% deve riportare i dati relativi ai soggetti percettori nel QUADRO SF del proprio Mod. 770 Ordinario.

In particolare, facendo riferimento alle istruzioni ed al Mod. 770/2014, nel quadro SF devono essere indicati i dati anagrafici completi di ogni percettore (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo), l'ammontare lordo corrisposto, l'aliquota di ritenuta applicata e l'importo della ritenuta. Inoltre, nel punto 13 deve essere indicata la causale A.

Sarà poi necessario inviare ad ogni soggetto percettore degli interessi una certificazione che riporti l'ammontare degli interessi corrisposti, nonché l'aliquota e l'importo della ritenuta applicata e versata.

Soggetti residenti senza ritenuta d'acconto (“lordisti”)

Nei confronti di tutte le categorie di soggetti diverse da quelle di cui sopra (spa, sapa, srl, snc, sas, ditte individuali ecc.) non deve essere operata alcuna ritenuta alla fonte e non deve essere effettuata alcuna segnalazione al fisco o comunicazione al percettore.

Soggetti esteri (sia persone fisiche sia società)

Sugli interessi corrisposti a tali soggetti deve essere applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

La ritenuta deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui vengono corrisposti gli interessi, utilizzando il modello di versamento F24, ed indicando il codice tributo 1031.

Se l'ente non commerciale erogante non è tenuto alla compilazione della dichiarazione dei redditi (Mod. UNICO), deve indicare il dato complessivo degli interessi erogati a non residenti nel Prospetto B del QUADRO SH del Mod. 770.

In particolare, facendo riferimento alle istruzioni ed al Mod. 770/2014, nel Prospetto B del quadro SH devono essere indicati in due righe distinti l'importo complessivo degli interessi corrisposti nell'anno, l'aliquota della ritenuta (26%) e l'importo delle ritenute operate.

Non devono essere segnalati i dati anagrafici dei singoli percettori non residenti.

Nel caso in cui l'ente che corrisponde gli interessi sia invece tenuto alla compilazione del Mod. UNICO, i medesimi dati devono essere indicati nel QUADRO RZ del Mod. UNICO stesso.

Qualora il soggetto estero risieda in un Paese che ha concluso con l'Italia una Convenzione per evitare le doppie imposizioni che prevede l'applicazione sugli interessi di una aliquota inferiore a quella interna (di solito, le Convenzioni prevedono un'aliquota massima del 10%), il soggetto estero medesimo potrebbe chiedere all'ente di vedersi applicata direttamente la suddetta più favorevole aliquota convenzionale. In tal caso, peraltro, il soggetto estero deve produrre una attestazione di residenza fiscale ai sensi della Convenzione rilasciata dalla propria autorità fiscale.

Qualora la ritenuta sia operata in misura ridotta o sia del tutto esclusa per effetto dell'applicazione della Convenzione, l'ente dovrà compilare il QUADRO SF del Mod. 770 con indicazione dei dati anagrafici dei percettori esteri. Nel punto 13 del Mod. deve essere indicata la causale F.

Come per i residenti "nettisti", sarà poi necessario inviare ad ogni soggetto percettore degli interessi una certificazione che riporti l'ammontare degli interessi corrisposti, nonché l'aliquota e l'importo della ritenuta applicata e versata.